

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-111 del 13/01/2026
Oggetto	Rinnovo e cambio titolarità concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso manufatto di scarico acque meteoriche DE 630 in sponda sinistra del Po di Primaro in Comune di Ferrara. Proc. Cod. FE11T0006 Richiedente: Hera s.p.a.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-86 del 09/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno tredici GENNAIO 2026 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

OGGETTO: Rinnovo e cambio titolarità concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso manufatto di scarico acque meteoriche DE 630 in sponda sinistra del Po di Primaro in Comune di Ferrara.

Proc. Cod. FE11T0006

Richiedente: Hera s.p.a.

**IL DIRIGENTE**

**VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;

- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01/06/2024, all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 15124 del 21/11/2011 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato per 12 anni alla Società CORTE DEI PIOPI S.r.l C.F.04317830265, ditta attualmente cessata e non più utilizzatrice di risorse demaniali, la concessione relativa all’occupazione di un’area del demanio idrico del Fiume Po di Primaro nel Comune di Ferrara, ad uso manufatto di scarico acque meteoriche DE 630, individuata al foglio 256 parte particella 77 (demanio idrico), fronte particella 670 (proprietà Comune di Ferrara) sita in Comune di Ferrara;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta in data 21/12/2023 registrata al PG/2023/217490 di pari data con cui il sig. Benini Alessio, c.f. BNNLSS76D11D548O residente in via V. De Amicis Edmondo n. 35 del Comune di Ferrara, delegato alla firma degli atti per l’Azienda Hera S.p.A., c.f. 04245520376 P.Iva 03819031208 con sede legale nel Comune di Bologna, ha presentato domanda

in nome e per conto del Comune di Ferrara (FE), di rinnovo di concessione fuori termine e cambio titolarità, relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 15124 del 21/11/2011 dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa della Regione Emilia-Romagna;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 139 del 08/05/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, Codice: IT4060017 Sito: "PO DI PRIMARO E BACINI DI TRAGHETTO", in base alla d.G.R. 1191/2007;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

- Comune di Ferrara mediante apposito Nulla-Osta (registrato al prot. PG/2023/97933 del 28/05/2024);
- Regione Emilia-Romagna Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Parere conservato al Prot. 04/09/2025.0156710.E del 04/09/2025, nel quale si dichiara che *"Espletata la procedura di Screening di incidenza, dalla quale si evince che l'attività in oggetto non determina incidenza negativa significativa sul sito della rete Natura 2000 interessato, con la presente comunichiamo l'esito positivo della Valutazione di incidenza ambientale."*
- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 2700 del 29/08/2024 conservato in atti al prot. PG/2024/157887 del 02/09/2024);

che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 15124/2011, risultano pagati i canoni fino al 31/12/2015, mentre per le annualità successive la ditta subentrante si è avvalsa della prescrizione, quale obbligato in solido per le annualità pregresse con comunicazione conservata al protocollo PG/2024/179067 del 04/10/2024, in qualità di Gestore pro tempore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di ATO6 - FERRARA, stipulato in data 28/09/2018 e registrato agli atti con PG/2024/169050 del 19/09/2024;

VERIFICATO che le infrastrutture in oggetto che occupano o che occuperanno le aree del demanio idrico interessato sono infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D.Lgs. 152/2006 in quanto di proprietà pubblica del comune di Ferrara e che tali rimarranno in forza di legge;

VISTA la D.G.R. 913/2009 "Revisione dei canoni aree del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004" ed in particolare il sesto alinea che prevede l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico con le infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;

VISTA la nota del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna PG/2014/272518 del 23/07/2014 che prevede la possibilità per il gestore del Servizio Idrico Integrato di essere esentato dal pagamento del canone se ricorrano i presupposti del sesto alinea della d.G.R. 913/2009 producendo una dichiarazione sotto la propria responsabilità che l'opera per la realizzazione della quale ha presentato istanza di concessione di area del Demanio Idrico in gestione alla Regione Emilia-Romagna non è destinata a rimanere nel capitale della società stessa;

PRESO ATTO della dichiarazione del sig. Alessio Benini, c.f. BNNLSS76D11D548O, nella qualità di rappresentante legale della ditta HERA S.p.A., con la quale, in riferimento alla richiesta di esenzione dal canone di occupazione in forza della d.G.R. 913/2009, dichiara che *"Hera S.p.A, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Ferrara, richiede in nome*

*e per conto del Comune di Ferrara (FE) l'atto di concessione de quo, dichiara che le infrastrutture in oggetto che occupano o che occuperanno le aree del demanio idrico interessato dall'intervento sono infrastrutture idriche di cui all'art.143 del D.Lgs. 152/2006 in quanto di proprietà pubblica del comune su cui insistono e che tali rimarranno in forza di legge.”;*

**RITENUTO:**

- di esentare il Concessionario dal pagamento del canone annuale ai sensi della d.G.R. 913/2009;

- di fissare il deposito cauzionale in € 350,00;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato in data 07/12/2023 tramite la piattaforma PayER-PagoPA

l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;

– in data 30/12/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 350,00 a titolo di deposito cauzionale;

**RITENUTO** pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare con cambio titolarità all'Azienda Hera S.p.A., c.f. 04245520376 P.Iva 03819031208, con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 nel Comune di Bologna, in qualità di Gestore pro tempore del Servizio Idrico Integrato, in nome e per conto del Comune di Ferrara, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Primaro, sita in località Fossanova S. Marco in Comune di Ferrara, catastalmente identificata al fg. 256 parte particella 77 (demanio idrico), fronte particella 670 (proprietà Comune di Ferrara), del Comune di Ferrara medesimo, per uso manufatto di scarico acque meteoriche DE 630, codice pratica FE11T0006;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2036**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 08/01/2026 (Prot. 08/01/2026.0002536.E);
4. di esentare Hera s.p.a., in qualità di concessionario, dal pagamento del canone annuale ai sensi della d.G.R. 913/2009;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 350,00 euro;
6. di dare atto che il richiedente ha versato in data 07/12/2023 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
  - in data 30/12/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 350,00 a titolo di deposito cauzionale;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è

possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

*(firmato digitalmente)*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata all'Azienda Hera S.p.A., c.f. 04245520376 P.Iva 03819031208, in qualità di Gestore pro tempore del Servizio Idrico Integrato, in nome e per conto del Comune di Ferrara (cod. pratica FE11T0006).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Primaro, individuata al fg 256 parte particella 77 (demanio idrico), fronte particella 670 (proprietà Comune di Ferrara) in Comune di Ferrara, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso manufatto di scarico acque meteoriche DE 630.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale ai sensi della D.G.R. 913/2009.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 350,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

**ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2036**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del

canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali,

almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione Hera S.p.A.;
- numero identificativo della concessione FE11T0006;
- scadenza della concessione 31/12/2036.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile o AIPO.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO E PER  
L'INCIDENZA AMBIENTALE.**

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2700 del 29/08/2024 nota prot. PG/2024/157887 del 02/09/2024 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Distretto Reno:

*“1. Il manufatto di scarico acque meteoriche DE630 è catastalmente ubicato su parte della part. 77 (demanio idrico), di fronte alla part. 670 (proprietà Comune di Ferrara) del fg 256 del Comune di Ferrara.*

*2. Il sistema di raccolta e scarico acque meteoriche afferisce all'urbanizzazione posta in area golenale sinistra del Po di Primaro, catastalmente ubicata alle part. lle 670, 665, 666, 667 e 668 del fg 256 del Comune di Ferrara, come da elaborato grafico allegato parte integrante del presente atto.*

*3. È fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea per un tratto di almeno 5,00 metri in destra e 5,00 metri in sinistra del manufatto di scarico, per tutta la scarpata a fiume, dal ciglio all'acqua.*

*4. La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.*

*5. Qualora la presenza del manufatto di scarico dovesse provocare erosione di sponda o qualora il flusso di scarico dovesse compromettere la sponda opposta, innescando frane spondali, la Soc. Richiedente dovrà provvedere immediatamente al ripristino della sponda stessa, previa autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio.*

*6. Il manufatto di scarico non dovrà essere di intralcio alla navigazione.*

7. Considerato che la quota di scarico può essere interessata dalle piene del Po di Primaro, sarà onere della Soc. richiedente valutare gli effetti di un eventuale rigurgito sul corretto funzionamento del sistema di scarico prevedendo l'installazione di opportuni sistemi anti-allagamento del tipo valvole 'a clapet', o similari. A tale proposito, dagli ultimi studi in possesso di questo Ufficio, si informa che il livello ipoteticamente raggiungibile nel tratto di Po di Primaro in argomento si attesta a  $m + 6,35$  per tempo di ritorno di 50 anni.

8. È fatto obbligo di verificare, dopo ogni evento di piena, il corretto funzionamento del sistema anti-allagamento del manufatto di scarico, anche al fine dell'eventuale rimozione di materiale flottante, che dovesse inibire il funzionamento dello stesso.

9. La Soc. Richiedente è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico, è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi. A questo proposito, si rimanda al livello di quota indicato ai punti precedenti.

10. La Soc. Richiedente ha l'obbligo, ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 959/1913, di mantenere libera da qualunque ingombro e/o ostacolo, di qualunque natura, la fascia di vincolo idraulico e della navigazione della larghezza di almeno  $m 5,00$  (cinque metri) dal ciglio superiore di sponda verso la proprietà privata.

11. Qualora il corpo idrico dovesse provocare erosione di sponda, la Soc. Richiedente potrà provvedere al consolidamento della sponda stessa, ai sensi del R.D. 523/1904, a propria cura e spese, previa autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio.

12. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

13. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere di questa Agenzia.

14. *Questo Ufficio non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e le pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*

15. *La Soc. Richiedente è tenuta a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*

16. *Questa Agenzia resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

17. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. – U.T. Ferrara, può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della Soc. richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la Soc. Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio scrivente.*

18. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."*

**CONDIZIONI D'OBBLIGO DA RISPETTARE IN TUTTI I P/P/P/I/A**

*(piani, dei programmi, dei progetti, degli interventi e delle attività)*

*A - I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza) e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti.*

*B - L'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi pre valutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.*

*C - Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.*

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI O DI ATTIVITÀ GIÀ VALUTATI IN PIANI O IN  
REGOLAMENTI DI SETTORE O IN SPECIFICI DISCIPLINARI TECNICI REGIONALI

*Gli interventi e le attività indicati in specifici piani di settore, compresi quelli indicati nelle loro varianti, o in specifici Disciplinari tecnici regionali, sono da considerarsi pre valutati se rispettano le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:*

- la valutazione di incidenza del piano o del regolamento, o delle loro varianti, o del Disciplinare tecnico regionale sia stata positiva.*
- siano state rispettate le eventuali prescrizioni contenute nella valutazione di incidenza.*
- la valutazione di incidenza del piano o del regolamento, o delle loro varianti, o del Disciplinare tecnico regionale, non abbia previsto l'obbligo di effettuazione di ulteriori valutazioni di incidenza per i singoli interventi attuativi.*

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale,

di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**